



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**REGOLAMENTO  
DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA  
DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI  
RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E PER  
L'ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Emanato con Decreto Rettorale n. 27 di data 14 gennaio 2002

**INDICE**

Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati	3
Articolo 4 - Comunicazione delle banche di dati	3
Articolo 5 - Notificazione all'Autorità Garante e notificazione semplificata	4
Articolo 6 - Circolazione interna dei dati	4
Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	4
Articolo 8 - Diritti dell'interessato	4
Articolo 9 - Misure di sicurezza	5
Articolo 10 - Monitoraggio dei dati sensibili e operazioni eseguibili sugli stessi	5
Articolo 11 - Richieste di trattamento, comunicazione o diffusione dei dati personali	6
Articolo 12 - Obblighi di informativa	6
Articolo 13 - Coordinamento per l'applicazione della L. 675/96	7
Articolo 14 - Disposizioni finali	7

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché al DPR 28 luglio 1999, n. 318 al fine di garantire che il trattamento dei dati personali da parte dell'Università degli Studi di Trento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con riferimento particolare alla riservatezza ed all'identità personale e del rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i trattamenti di dati raccolti dal personale docente e ricercatore dell'Università per lo svolgimento della propria attività didattica e per finalità di ricerca esclusivamente individuali.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 e dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, si intende:
  - a. per "banca di dati", "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento";
  - b. per "dato personale", "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";
  - c. per "trattamento" dei dati, "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati";
  - d. per "dati sensibili" "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";
  - e. per "dato anonimo" "il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile";
  - f. per "Rilevanti finalità di d'interesse pubblico" le finalità individuate dal D.P.R. n. 135/99, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'Università, che la stessa svolge per realizzare interessi pubblici in relazione a funzioni ad essa attribuite, delegate o conferite dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione universitaria e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili
  - g. per "Titolare", "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o associazione cui competono le decisioni in ordine alla finalità e modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza"
  - h. per "Responsabile", "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali"



- i. per "Interessato", "la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono I dati personali"
- j. per "Incaricato" chi elabora i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni del Titolare o del Responsabile
- k. per "Garante" l'Autorità garante per la protezione dei dati personali istituita ai sensi dell'art. 30 della l. 675/1996
- l. per "comunicazione", "il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"
- m. per "diffusione", "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"
- n. per "misure minime" il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza previste nel DPR 318/99, che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati
- o. per "Documento programmatico sulla sicurezza" il documento che definisce, sulla base dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza da adottare. Tale documento deve essere obbligatoriamente predisposto e revisionato con cadenza annuale in presenza di dati particolari trattati con strumenti informatici accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibile al pubblico.
- p. per "profilo di accesso" l'insieme dei requisiti previsti per accedere ad una banca dati e costituito da un codice identificativo dell'utente, da un archivio o base di dati e dalla definizione delle modalità di accesso ai dati consentite a quell'utente
- q. per "validazione formale alle misure di sicurezza" il processo formale con il quale il Responsabile del trattamento dei dati dà conferma della idoneità delle misure di sicurezza riguardanti i profili di accesso ad una o più banche dati
- r. per "struttura amministrativa e di servizio" le direzioni e gli uffici dell'Università di Trento così come previste dal Piano di Riorganizzazione della Struttura tecnico-amministrativa e dai relativi provvedimenti attuativi
- s. per "strutture didattiche e di ricerca" le Facoltà, i Dipartimenti ed i Centri interdipartimentali ed eventuali altre strutture a ciò preposte ed individuate dallo Statuto dell'Università di Trento

### **Articolo 3 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

1. L'Università degli Studi di Trento è Titolare dei dati personali detenuti dall'Università stessa, raccolti o meno in banche di dati, automatizzate o cartacee.
2. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della L. 675/96 nell'ambito dell'Università di Trento e fatte salve le particolari competenze del Dirigente della Direzione Informatica e Telecomunicazioni (DIT) interamente individuate al successivo art. 9, i "Responsabili" per il trattamento dei dati personali sono così individuati:
  - (a) per le Strutture amministrative e di servizio dell'Ateneo, i dirigenti responsabili delle strutture stesse;
  - (b) per le strutture didattiche e di ricerca, i responsabili delle strutture stesse.
3. Il Titolare, nella persona del Rettore, può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati altri soggetti rispetto a quelli individuati come sopra, anche esterni all'Ateneo, cui affidare l'espletamento di attività strumentali.
4. All'interno delle singole strutture di diretta responsabilità, i responsabili procedono con propri atti scritti comunicati in modo formale alla Direzione Risorse Umane ed in coordinamento con essa, all'individuazione nominativa degli incaricati del trattamento dei dati personali, cui spetta il compito di svolgere le operazioni materiali inerenti al trattamento dei dati.
5. L'incarico è soggetto a eventuale revisione, da comunicare all'incaricato con le stesse modalità dell'attribuzione dell'incarico, per sopravvenute variazioni inerenti aspetti organizzativi, personali, di carattere normativo o altro.

### **Articolo 4 - Comunicazione delle banche di dati**

1. Chi intraprende un nuovo trattamento di dati o cessa un trattamento già esistente, nell'ambito delle strutture universitarie, è tenuto a comunicarlo alla Direzione Generale ed alla Direzione Risorse Umane in via ordinaria, nonché alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni solo se, per il trattamento, è necessaria l'attuazione di misure di sicurezza continuative.
2. Nella comunicazione dovranno essere indicate:
  - a. le finalità e le modalità del trattamento;
  - b. la natura dei dati, il luogo ove essi sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono nonché la lista nominativa dei responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati ad operare sui dati medesimi;
  - c. l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
  - d. gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;



- e. una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
  - f. l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati;
  - g. il nome del responsabile del trattamento.
3. In applicazione al presente regolamento, i responsabili individuati dal precedente art. 3, comma 2, sono tenuti ad effettuare un aggiornamento dell'inventario delle banche di dati esistenti presso la struttura stessa, nonché a comunicare ogni successiva variazione o attivazione di una nuova banca dati, per adempiere alle formalità richieste dalla legge 675/96 e s.m. ed integrazioni.

#### **Articolo 5 – Notificazione all'Autorità Garante e notificazione semplificata**

1. In quanto soggetto pubblico, l'Università degli Studi di Trento è esonerata dagli obblighi di notificazione per i trattamenti previsti dall'art. 7, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m..
2. Nel caso di nuovo trattamento di dati personali comunicato alla Direzione Generale ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il Titolare provvederà, ove ne ricorrano le condizioni, a darne notificazione al Garante nei termini previsti dalla legge.

#### **Articolo 6 - Circolazione interna dei dati**

1. Ogni richiesta di comunicazione dei dati personali da parte delle strutture e dipendenti dell'Università di Trento, connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla specifica funzione del richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta, senza formalità, nella misura necessaria, pertinente e non eccedente al perseguimento dell'interesse istituzionale e comunque in osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e relative norme di recepimento.
2. Laddove la richiesta da parte della struttura o dei dipendenti dell'Università di Trento fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, sarà necessario, da parte di questi soggetti, presentare una richiesta scritta e motivata, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Chi richiede i dati, chi li riceve e chi li tratta è vincolato al rispetto del dovere di riservatezza. La responsabilità, anche penale, prevista dalla L. 675/96 e s.m. ed integrazioni per l'uso non corretto dei dati personali conosciuti resta a carico della singola persona cui sia imputabile l'uso illegittimo dei dati.
4. Ai fini del presente regolamento, sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi di controllo e valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione e ogni altro organo cui espresse disposizioni affidino funzioni di controllo e/o valutazione e verifica.

#### **Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e trattati secondo le modalità e con i requisiti previsti dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. e cioè:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c. devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d. devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
  - e. devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. In ogni caso sono applicate le norme previste dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 281 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica", con rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta, se emanati.

#### **Articolo 8 - Diritti dell'interessato**

1. All'interessato, i cui dati sono contenuti in una banca di dati dell'Università degli Studi di Trento, spettano i diritti di cui all'art. 13 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. e cioè:
  - (a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) della L. 675/96, l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
  - (b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) della L. 675/96 in merito ai dati previsti per la notificazione;
  - (c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
    1. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della



- logica e delle finalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
  4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2. e 3. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- (d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- (e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al Titolare della banca di dati. La richiesta sarà ritenuta valida anche se effettuata da persone terze o associazioni munite di delega o procura scritta dell'interessato.

#### **Articolo 9 - Misure di sicurezza**

1. In osservanza del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, l'Università degli Studi di Trento provvede ad individuare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
2. Agli incaricati della sicurezza delle banche dati informatizzate e della sicurezza di rete designati tramite comunicazione alla Direzione Risorse Umane da parte della Direzione Informatica e Telecomunicazioni, è richiesto di custodire i dati stessi, adottando le misure idonee a evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato dai profili concordati con i rispettivi Responsabili del trattamento. I profili devono essere comunicati in modo formale da parte dei Responsabili del trattamento dei dati sia nei casi di autorizzazione, sia per variazione o revoca, alla Direzione Risorse Umane ed alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni.
3. Il Dirigente della Direzione Informatica e Telecomunicazioni comunicherà periodicamente le misure di sicurezza ai Responsabili del trattamento dei dati e da parte degli stessi sarà data validazione formale alle misure di sicurezza in merito alla loro congruenza e completezza per quanto attiene l'insieme dei dati soggetti alle misure stesse.
4. I profili di accesso ai dati saranno aggiornati dai diretti Responsabili del trattamento dei dati e comunicati per iscritto alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni per i necessari adempimenti tecnici, nonché alla Direzione Risorse Umane, affinché possa attuare e verificare le misure di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in relazione alle necessità operative dell'Ateneo.
5. I Responsabili del trattamento dei dati comunicheranno anche per iscritto alla Direzione Risorse Umane e alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni i nominativi dei soggetti preposti alla custodia delle parole chiave secondo il dettato dell'art. 2 punto 1b) del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 come anche situazioni di vacanza a vario titolo del personale dal luogo di lavoro che costituiscano causa di mancato utilizzo di parole chiave personali per un periodo superiore ai sei mesi, ciò al fine della certezza di poter ottemperare a quanto disposto dall'art. 4 punto 1b) del citato D.P.R.
6. I profili di accesso ai dati, debitamente aggiornati dai rispettivi Responsabili del trattamento, concorreranno alla stesura da parte del Dirigente della Direzione Informatica e Telecomunicazioni del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" di cui all'art. 6 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, che sarà emanato a cura del Direttore Generale.
7. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da effettuarsi con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati è necessario osservare le misure di sicurezza previste dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 318/1999. In tal caso i Responsabili individuati a norma dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento dovranno impartire per iscritto agli incaricati del trattamento le istruzioni di accesso ai dati, le modalità di conservazione e di restituzione dei dati al termine delle operazioni loro affidate, nonché per i dati particolari e sensibili previsti dal Capo IV della legge 31 dicembre 1996 e s.m., n. 675 le modalità di conservazione in contenitori muniti di serratura e le modalità di identificazione e di registrazione per l'accesso agli archivi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

#### **Articolo 10 - Monitoraggio dei dati sensibili e operazioni eseguibili sugli stessi**



1. Il trattamento dei dati personali sensibili da parte dell'Università di Trento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
2. Al fine di ottemperare ai requisiti della legge 31 dicembre 1996, n. 675 come modificata dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, i Responsabili del trattamento dei dati provvedono al costante censimento e monitoraggio dei dati sensibili presenti in Ateneo e delle operazioni eseguite sugli stessi, dandone comunicazione alla Direzione Risorse Umane e alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni.
3. L'Università di Trento individua le tipologie di dati e le operazioni eseguibili. In tal caso, ferme restando le finalità di rilevante interesse pubblico, l'Università identifica e rende pubblica secondo il proprio ordinamento i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite dall'Ateneo di Trento e aggiorna periodicamente tale identificazione. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati sanitari.
4. Qualora i dati sensibili siano presenti in banche dati elettroniche, le determinazioni del Garante nel merito saranno comunicate dal Titolare, oltre che alla struttura di Ateneo direttamente interessata dal trattamento dei dati, anche alla Direzione Risorse Umane e alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni che adotteranno rispettivamente ogni provvedimento amministrativo e tecnico eventualmente necessario al rispetto delle determinazioni stesse.

### **Articolo 11 - Richieste di trattamento, comunicazione o diffusione dei dati personali**

1. Ogni richiesta di privati o di enti pubblici economici rivolta all'Università di Trento e finalizzata ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali dovrà essere formulata per iscritto ed adeguatamente motivata e contenere:
  - a. il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
  - b. i dati cui la domanda si riferisce e le finalità e le modalità di utilizzo dei dati stessi;
  - c. l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione dei dati richiesti;
  - d. la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.
2. Il Responsabile del trattamento, dopo avere valutato che il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati siano compatibili con i fini istituzionali dell'Università, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste provenienti da enti pubblici non economici o consorzi partecipati dall'Ateneo di Trento, finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati dell'Università, sono ammesse:
  - soltanto se previste da norme di legge o di regolamento
  - oppure se risultano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente, secondo quanto dichiarato dall'ente stesso. In quest'ultimo caso, però, si deve dare comunicazione al Garante nelle forme previste dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m..
4. Le richieste provenienti da soggetti privati sono ammesse soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali
5. Nel rispetto dei limiti previsti dal comma precedente e dei propri fini istituzionali, nonché al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è consentita la comunicazione di dati relativi a studenti e laureati dell'Università di Trento a soggetti privati e pubblici ed a consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta per le medesime finalità formative e professionali, da dichiarare espressamente nella richiesta.
6. La comunicazione e la diffusione dei dati da parte dell'Università sono comunque permesse quando:
  - a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi e/o aggregati;
  - c) siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e), della L. 675/96, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
  - d) in tutti i casi in cui l'Università di Trento si sia avvalsa dell'esonero dalla notificazione all'Autorità Garante
  - e) siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241.

### **Articolo 12 - Obblighi di informativa**

1. Ogni singola struttura dell'Università provvederà ad assolvere agli obblighi di informativa imposti nei confronti dell'interessato ogni qualvolta si provveda alla raccolta dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ogni singola struttura provvederà ad informare oralmente o per iscritto l'interessato previamente alla raccolta dei dati personali circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;



- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.;
  - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
3. L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le strutture o anche mediante informativa di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati o annunci sulle pagine Web.

#### **Articolo 13 - Coordinamento per l'applicazione della L. 675/96**

1. Alla Direzione Generale dell'Università degli Studi di Trento, è affidato il coordinamento dell'applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m., nel quadro delle direttive date dal Rettore e dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. In particolare la Direzione Generale:
  - a) cura l'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b) svolge compiti di consulenza e di supporto per il Titolare e funzioni di raccordo tra i Responsabili come sopra individuati, anche al fine di garantire uniformità e certezza nell'applicazione della normativa;
  - c) può proporre modifiche al presente Regolamento;
  - d) tiene le relazioni con l'Ufficio del Garante.
3. Per lo svolgimento della funzione di coordinamento di cui al precedente comma, il Direttore Generale viene coadiuvato da un gruppo permanente formato da almeno due esperti nel settore del trattamento dei dati personali da individuare tra docenti in materie giuridiche, professionisti, cultori della materia. Il gruppo permanente viene nominato con provvedimento del Direttore Generale.

#### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

1. La comunicazione delle banche dati alla Direzione Generale, alla Direzione Risorse Umane ed alla Direzione Informatica e Telecomunicazioni di cui all'art. 4 va effettuata una prima volta nei 120 giorni successivi alla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Un nuovo censimento dei dati sensibili presenti nelle basi dati elettroniche e cartacee presenti in Ateneo inizierà all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I costi relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali come anche al monitoraggio dei dati sensibili sono da determinare con delibera della Giunta Esecutiva previa assegnazione di fondi da destinare a tale finalità.
4. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trento ed emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo.